

NORME INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA':

STATUTO SOCIALE DELLA

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.

Articolo 1. Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.

Articolo 2. Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo della società può istituire o sopprimere sedi secondarie, o spostare la sede legale all'interno del Comune di Milano

Art. 3) Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II - OGGETTO

Art. 4) Oggetto

La società ha per oggetto l'esclusivo esercizio della:

a) amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili, per conto di terzi e di tutte le funzioni che costituiscono attività propria di società fiduciaria, così come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis, della legge 13 aprile 1987, n. 148 e successive modificazioni;

b) organizzazione e della revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto, nella sua attività per conto di terzi essa può assumere:

i. l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;

ii. l'amministrazione di beni e immobili o di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di assicurazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, di fondazione e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a

iii. conferimenti in denaro o in natura;

iv. la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiduciari o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni

(mobili);

v. la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;

vi. la funzione rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;

vii. incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;

viii. la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile;

ix. l'amministrazione di beni in qualità di *trustee*, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;

x. l'incarico di *protector* nell'ambito di *trusts* comunque istituiti;

xi. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;

xii. assume gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;

xiii. cura la tenuta del libro soci e degli obbligazionisti di società, anche quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;

altresì, nell'esercizio delle attività indicate la società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale, e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

Infine, la Società può compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze,

quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari e in genere di interessi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

TITOLO III - CAPITALE - AZIONI

Art. 5) Capitale

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna.

L'importo previsto dall'articolo 3 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966 del capitale sarà investito per tutta la durata della Società in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato che resteranno depositati presso una banca.

La Società può costituire patrimoni destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'assemblea ordinaria, in cui vengano indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art. 6) Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili; esse non sono trasferibili se non nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 3 della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari delle azioni rispondono solidalmente delle obbligazioni ad essa derivanti.

Art. 7) Soci

Possono essere Soci solo le persone fisiche.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, se nominati, per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 8) Recesso del socio

Ai soci compete il diritto di recedere dalla società:

a) nei casi e nei modi espressamente previsti dagli art. 2437 e seguenti del codice civile;

b) a seguito del mancato consenso del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e di cui all'art. 9 del presente statuto.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata dall'organo ammini-

strativo sentito il parere del Collegio sindacale con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione. Il pagamento del prezzo delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione del socio fatta alla società.

Art. 9) Trasferimento delle azioni - Clausola di prelazione

La cessione delle azioni è subordinata al consenso del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

a) I Soci hanno diritto di prelazione nel caso di alienazione di azioni o di diritti di opzione su azioni di nuova emissione.

b) Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi a qualsiasi titolo, le proprie azioni o diritti di opzione dovrà darne avviso, contenente l'indicazione dell'acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società affinché provveda alla riunione entro 10 giorni dell'Organo amministrativo per l'ottenimento del consenso di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ottenuto il consenso dell'Organo amministrativo offrirà tempestivamente le azioni o i diritti, a parità di condizioni, agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute con avvertenza che, ove un socio non intenda esercitare la prelazione, la partecipazione spettante si accrescerà a favore di coloro che intendano valersene, sempre proporzionalmente tra loro.

d) La prelazione dovrà essere esercitata, con comunicazione diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al comma precedente.

e) Nello stesso termine di cui al comma precedente, ove uno o più soci che intendano esercitare la prelazione contestino la congruità del prezzo delle azioni e dei diritti di opzione offerti, gli stessi potranno, con comunicazione diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione richiedere che il prezzo sia determinato da terzo arbitratore.

Il terzo arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Milano tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti del circondario del medesimo Tribunale con almeno 10 anni di effettivo esercizio professionale, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

f) Il terzo arbitratore determinerà il prezzo, ai sensi dell'art. 1349 Cod. Civ. entro e non oltre trenta giorni dall'accettazione della nomina. Il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo deve essere determinato dal terzo arbitratore con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di tra-

sferimento;

g) Per tutti i casi in cui debba procedersi alla determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento esso è computato tenendo in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

Per il calcolo del valore complessivo da attribuire alla Società si dovrà anche tenere conto della media aritmetica tra i seguenti tre parametri calcolati sul loro valore alla data dell'ultimo bilancio approvato e cioè patrimonio netto moltiplicato per 2,5, numero dei contratti in essere moltiplicato per 1.000 e massa fiduciaria in migliaia di euro moltiplicata per 2,5.

h) Il socio interessato qualora non ritenga conveniente il prezzo determinato dall'arbitratore potrà revocare la sua proposta di trasferimento entro 10 giorni dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione;

i) Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente la vendita e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o comunque richiedenti l'intervento dell'arbitratore.

l) Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non potrà iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto di voto in assemblea, il diritto agli utili e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

m) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante raccomandata AR, ovvero per fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) al domicilio risultante dai libri sociali.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art. 10) Deliberazioni

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed la presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea

ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolate a norma di Legge.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 c.c..

L'organo amministrativo può convocare l'assemblea sociale mediante avviso pervenuto ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea mediante raccomandata A.R., ovvero per fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) al domicilio risultante dai libri sociali.

Nel medesimo avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, per il caso in cui la prima non risulti regolarmente costituita.

In ogni caso l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla di-

scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12. Quorum e maggioranza

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione ed in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Art. 13) Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto.

Il Socio può intervenire all'Assemblea per mezzo di un proprio rappresentante oppure, per mezzo di altro socio, appositamente delegato per iscritto.

Il Socio non può delegare la rappresentanza in Assemblea ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società.

I Soci che non hanno diritto di voto hanno comunque il diritto ad essere convocati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla Assemblea anche per delega; accertare se l'Assemblea è legalmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Art. 14) Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ad esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

E' ammesso il voto per corrispondenza purchè indicato nella convocazione: in tal caso il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, n. 6 c.c.

Art. 15) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione o altra persona designata dal Consiglio stesso, in difetto di questo l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o da Notaio e riportato in apposito libro.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art.16) Consiglio di Amministrazione

La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409 - septies del codice civile con le seguenti particolarità.

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti, previa determinazione del loro numero, dall'Assemblea.

Per la composizione del Consiglio valgono le norme di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera.

Gli Amministratori devono essere scelti a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati devono essere cittadini italiani.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, sono rinnovabili, decadono e si sostituiscono a norma di legge; la scadenza del loro mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della loro gestione.

Alla sostituzione degli Amministratori, che cessano per qualsiasi causa dall'Ufficio, si procede a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori componenti il Consiglio, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la sua rinnovazione.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea inoltre può assegnare ai membri del Consiglio un compenso.

Art.18) *Presidente, amministratori delegati*

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente determinandone eventualmente il particolare compenso nonché un Segretario anche se estraneo.

Il Presidente dura in carica per tre esercizi, decade e si so-

stituisce a norma di legge.

In caso di assenza o impedimento la sua funzione sarà espletata dal Consigliere Anziano.

Per Consigliere Anziano si intende l'Amministratore che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art.19) Adunanza e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia, a seguito di richiesta del Presidente o per richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spediti almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza anche a mezzo telefax o posta elettronica a ciascun Amministratore o Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma da spediti almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art.20) Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze nei limiti di cui all'art. 4 del presente statuto, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, consentire riduzioni e restrizioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie anche reali, anche per obbligazioni contratte da terzi, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Istituti di Credito, gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume il personale della Società, che, salvo quello adibito a funzione d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle

condizioni richieste per l'iscrizione negli albi professionali.

Art.21) Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

Il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La firma del Vice Presidente costituisce la prova della legittimità della sostituzione del Presidente.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, ferme restando per quanto riguarda le deleghe dei poteri, le limitazioni poste dall'art. 2381 Codice Civile.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori delegati, essi hanno, con firma libera, la rappresentanza della Società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 Codice Civile.

Il Consiglio può nominare Direttori, Procuratori, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti ed i preposti alle sedi secondarie, stabilendo i poteri ed i compiti loro affidati, conferendo loro facoltà di firma e determinandone i compensi.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art.22) Collegio sindacale

L'assemblea nomina un collegio sindacale, funzionante ai sensi di legge, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la scadenza del loro mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della loro carica.

L'assemblea nomina i sindaci e ne designa il presidente, ne determina altresì il compenso loro spettante, con riferimento in caso di professionisti, alla tariffa del relativo ordinamento professionale.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

Il collegio si riunisce nei casi previsti dalla legge.

La riunione può essere altresì richiesta dall'organo amministrativo, nei casi ritenuti opportuni.

Qualora la legge richieda il consenso dei sindaci, questo può essere dato anche in assemblea ed ivi anche tacitamente.

Pertanto i singoli sindaci hanno l'onere di far risultare e-

spressamente dal verbale il proprio dissenso circa le deliberazioni dell'assemblea.

Art.23) Controllo contabile

Il controllo contabile della società è demandato, ai sensi dell'art. 2409 quater del codice civile ad un revisore contabile in carica per tre esercizi comunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e con i poteri previsti dall'art. 2409 ter del codice civile.

Il controllo contabile, qualora la società ne volesse ricorrere, può essere esercitato dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 ultimo comma del codice civile.

TITOLO VII - BILANCIO

Art.24) Esercizio sociale e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione procedono alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

Gli utili dell'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza a remunerazione del capitale e ad ulteriore riserva nella misura e con le modalità che saranno determinate dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.25) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.26) Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra i soci, tra i soci e la società, fra i soci e gli organi sociali, tra la società e gli organi sociali, derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle concernenti la validità delle delibere assembleari, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati - con espressa designazione del Presidente del Collegio Arbitrale - dal Presidente del Tribunale Ordinario competente per la sede sociale, tra gli iscritti agli albi degli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti aventi sede nel Circondario del Tribunale Ordinario medesimo, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della pro-

fessione.

Uno degli arbitri dovrà appartenere ad un Ordine professionale diverso da quello degli altri due arbitri.

Il Collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari il Collegio arbitrale potrà disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione delle delibere medesime.

TITOLO X - RISERVATEZZA

Art.27) Riservatezza

La Società dovrà assicurare la riservatezza dei dati in suo possesso nei confronti dei terzi.

All'uopo, tra l'altro, impegnerà il proprio personale al segreto d'ufficio.

TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 28) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

IN SESTO LUOGO

di delegare il comparente ad apportare al presente verbale ed alle nuove norme di funzionamento della società, tutte le modifiche o aggiunte eventualmente richieste.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti domandando la parola il Presidente, dopo la lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti trenta.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su otto fogli per ventinove intere pagine e sin qui di questa trentesima.

Firmato: Federico Orlandi

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)